

Edizione del 14 gennaio 2014

Reg. Trib. Civile di Roma
sez. stampa n. 371/2009



Lavoro al centro dell'agenda politica Tra incentivi e nuove forme di rapporti

Primo piano

**Consulenti
promossi
nell'informazione**
pag. 4

Focus

**Approfondimenti
degli esperti
sul lavoro**
pag. 11

Quesiti

**Le risposte
a cura del
Centro Studi Ancl**
pag. 20

REDAZIONE

Bollettino ufficiale
Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario

Anno 7 - Numero 2 (87)
Reg. Tribunale Civile di Roma
sezione stampa
n. 371 del 19.11.2009

Direttore Responsabile
Francesco Longobardi

Capo redattore
Paola Diana Onder

Coordinatori di redazione
Silvia Bradaschia
Giuliana Della Bianca
Francesco Pierro
Antonella Scambia

Redazione e impaginazione
Solcom srl
via Salvatore Matarrese, 2/G
70124 Bari

Editore
Ancl - Segreteria Nazionale
via Cristoforo Colombo, 456
Scala B, I piano
00145 Roma

Contatti
www.anclsu.com
segreteria@anclsu.com
redazione@anclsu.com

chiuso alle ore 17:30
del 14 gennaio 2014

SOMMARIO

EDIZIONE DEL
14 gennaio 2014

EDITORIALE

Il lavoro nella prossima agenda politica
pag. 3

PRIMO PIANO

I Consulenti del Lavoro promossi
nell'informazione
pag. 4

PRIMO PIANO

Contrasto all'abusivismo professionale,
denuncia del presidente Ancl - SU
pag. 5

PRIMO PIANO

Festeggiamo il 10° anno dei corsi
di formazione interna Ancl - SU
pag. 6

FOCUS

Gli approfondimenti degli esperti
pag. 11

QUESITI

Le risposte a cura del Centro Studi Ancl
pag. 20

EVENTI

Convegno a Forlì: il ruolo del
consulente del lavoro nell'azienda
in crisi e nelle procedure concorsuali
pag. 26

CHI SIAMO

Dirigenti e sedi
pag. 27

Il lavoro nella prossima agenda politica

scrive

Francesco Longobardi

presidente nazionale
ANCL-SU



Imperversano – come sempre succede – gli scritti e gli interventi che si sbracciano a commentare le proposte di riforma del lavoro proposte dai due maggiori schieramenti politici, attori delle attuali larghe intese. Le differenze ci sono, decisamente marcate, e da lì si può cogliere la diversa visione politica di un mercato del lavoro depresso, inefficace e decadente che qualcuno deve pur aver contribuito a creare.

Pur tuttavia, va riconosciuto il merito ai componenti della compagine governativa, di aver rimesso al centro dell'agenda politica la questione del lavoro. Mi sono imposto tuttavia di superare la tentazione di fare anch'io commenti a queste proposte di intervento, nella convinzione che non è una legge che crea posti di lavoro. Anche quando si varano incentivi alle nuove assunzioni, non è credibile ritenere che il datore di lavoro assume perché ci sono i benefici: assume perché doveva già assumere. Ce lo confermano tutti i dati disponibili sul mercato del lavoro, che non registra incrementi di assunzione, men che meno nei rapporti a tempo indeterminato. Se poi vogliamo parlare anche del sistema premesso agli incentivi, parliamone pure. Continuare a paventare incentivi solo con l'incremento della base occupazionale rispetto ad un periodo precedente, significa non voler uscire dalla crisi occupazionale.

Si adotti invece un sistema fiscale e contributivo premiale che abbassa le aliquote progressivamente per ogni nuova assunzione, ad esempio per i prossimi tre anni. Forse così l'imprenditore riscoprirà la via di nuovi investimenti in risorse umane, premiate dalla sempre minore tassazione, che significa anche maggiori utili. Si è visto ed ormai pacificamente acquisito che non è un incentivo che smuove il mercato del lavoro. Il problema sta nella eccessiva burocratizzazione (si vedano da ultimo le nuove regole per le comunicazioni obbligatorie) e nei vincoli crescenti. Anche il rapporto di lavoro più agevolato degli altri – quale l'apprendistato – è sceso a livelli di utilizzo tragicamente modesti, esattamente al contrario di quanto succede in altri stati europei.

E neanche uno spot televisivo – come volevasi dimostrare – è riuscito a destare l'interesse dei datori di lavoro, dai quali forse si attendeva la corsa ai Centri per l'impiego grazie allo spot, come fosse un dentifricio col maxisconto. Noi, Consulenti del Lavoro, lo sappiamo benissimo: un qualsiasi datore di lavoro è persona accorta, attenta, perché investe di suo; ciò dovrebbe bastare a far capire a quanti in queste ore partoriscono ricette e rimedi, che il problema sta da tutt'altra parte: la seria riduzione del costo del lavoro. Ma su questo, ho già avuto modo di ribadire la necessità in svariate occasioni e con ineccepibili motivazioni, che comunque si ritengano qui tutte richiamate. **Ci apprestiamo quindi ad assistere al dibattito sulle nuove tipologie di rapporti di lavoro, sulla flessibilità, sulla contrattazione. La fiducia sui possibili risultati non la si può negare a nessuno: ma le esperienze pregresse devono pur insegnare qualcosa. Come quell'antico insegnamento per il quale errare humanum est, perseverare ...**

Consulenti promossi nell'informazione "Trasferiamo giuste conoscenze a imprese"

Commento del presidente nazionale Ancl sui risultati della rilevazione trimestrale Excelsior

scrive

Francesco Longobardi

presidente nazionale
ANCL-SU

Per verificare l'interesse delle imprese italiane a usare gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani tra i 18 e i 29 anni (D.L. 76/2013), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiesto ad Unioncamere di inserire nella rilevazione trimestrale Excelsior, condotta su un ampio campione di imprese con dipendenti, una sezione ad hoc diretta a valutare il grado di conoscenza degli incentivi e l'intenzione di utilizzarli nei prossimi 12 mesi.

Oltre l'80% delle imprese ha dichiarato di essere a conoscenza dell'esistenza degli incentivi, quota che supera il 90% nelle imprese con più di 50 addetti. Rispetto alla precedente rilevazione, che aveva riguardato solo le "piccole" imprese (fino a 49 addetti), sembrerebbe aumentato il grado di conoscenza dell'incentivo che passa - nelle piccole imprese - dal 76% di luglio all'80% di settembre-novembre. La "conoscenza" dell'incentivo è abbastanza omogenea sia considerando i settori di attività economica (con percentuali più alte nell'industria, 83%) e sia considerando la localizzazione geografica.

E' di tutta evidenza l'opera quotidiana e puntuale dei Consulenti del Lavoro di informazione e

affiancamento alle imprese, pur con riguardo a misure normative non pienamente condivise. Proprio questo strettissimo rapporto tra Consulenti del Lavoro ed imprese, dovrebbe indurre il legislatore e le istituzioni preposte ad aprirsi ulteriormente al dialogo preventivo ed al confronto, che troppo spesso non viene attuato.

Il risultato dell'indagine è l'ulteriore conferma - ove ce ne fosse ancora bisogno - della eccellenza e delle peculiarità della nostra professione che ci tiene legati strettamente al territorio ed all'impresa con il trasferimento di competenze e conoscenze che gli attori del mercato del lavoro dovrebbero valorizzare con maggiore convinzione.

TRA CONSULENTI DEL LAVORO



Contrasto all'abusivismo professionale, denuncia del presidente Ancl - SU

Lettera al Ministero del Lavoro e al presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

In una comunicazione indirizzata al Ministro del Lavoro e al presidente del CNO, il presidente Longobardi denuncia un caso di abusivismo professionale richiedendone opportuni accertamenti. Riportiamo la lettera di seguito.

Oggetto: contrasto all'abusivismo professionale

Viene segnalato a questa Segreteria Nazionale l'allegata pubblicizzazione di attività di servizi e di assistenza al lavoro promossa da una Srl corrente in Roma e altre città.

Rilevando nel messaggio promozionale le evidenti prestazioni di consulenza del lavoro pur riservate dalla Legge 12/79 ai Professionisti abilitati, nonché evidenziando l'assoluta indecenza delle tariffe proposte, si prega codesto Ministero e il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine di voler valutare l'opportunità di svolgere approfonditi accertamenti, al fine di verificare l'eventuale esercizio abusivo di attività professionale.

Si prega, inoltre, di voler far conoscere allo scrivente, l'esito degli accertamenti disposti.

Cordiali saluti.

**Il Presidente Nazionale
Francesco Longobardi**

Rinnovata la convenzione con Italia Oggi

Anche quest'anno è stata siglata una convenzione tra Ancl - SU e il quotidiano Italia Oggi che consentirà di usufruire di un abbonamento a costo ridotto. Sono 350 gli abbonamenti disponibili (175 online e 175 postali). La tariffa scontata sarà applicata ai soli soci Ancl - SU in regola con le quote.

Sul portale www.anclsu.com, nella sezione "convenzioni", è possibile consultare la comunicazione del presidente Longobardi e scaricare la cedola abbonamento 2014.



Ogni venerdì su
www.anclsu.tv



Corsi di formazione interna al decimo anno "Sacrifici ripagati da stima e affetto"

I corsi sono promossi e organizzati dal Centro Studi Nazionale, la struttura formativa del Sindacato

scrive

Paola Diana Onder

coordinatore Centro Studi Nazionale ANCL-SU

Desidero da parte mia, interpretando anche il pensiero di tutto il corpo docenti e del presidente dell'Ancl, **Francesco Longobardi**, ringraziare tutti i colleghi che nel corso di questi 10 anni hanno frequentato questi corsi, per le manifestazioni di stima, affetto,

considerazione e sostegno. Vedere nei loro volti, man mano, tramutarsi la curiosa diffidenza in piacere e sorpresa di poter vivere la categoria e i colleghi con spirito sereno e rilassato al punto da divenire entusiasmante, non solo lo scambio delle diverse esperienze professionali, ma anche territoriali, ha ripagato noi organizzatori del sacrificio che volentieri in questi 10 anni abbiamo profuso per il successo di questa iniziativa sindacale. La partecipazione dei giovani,

dei meno giovani, degli anziani, c'è sempre stata, proficua di uno scambio generazionale sia sul piano umano che professionale.

Ed allora oltre al calendario della programmazione per l'anno 2014, ben volentieri pubblichiamo nelle pagine successive una testimonianza del gruppo di giovani anclisti che ha partecipato nello scorso mese di settembre all'edizione del 1° livello sessione autunnale.

CALENDARIO ANNO 2014 CORSI DI FORMAZIONE INTERNA ANCL-SU

formazione rivolta a tutti gli iscritti all'associazione sindacale dei consulenti del lavoro

SESSIONE PRIMAVERILE

28-29 marzo 2014
11-12 aprile 2014
22-23-24 maggio 2014

SESSIONE AUTUNNALE

26-27 settembre 2014
24-25 ottobre 2014
20-21-22 novembre 2014

I corsi saranno tenuti a Fiesole presso Firenze, nella struttura formativa Centro Studium
Le prenotazioni vanno inviate alla segreteria del Centro Studi Nazionale ANCL SU: anclseg@anclsu.com



CENTRO STUDI
NAZIONALE ANCL - SU

Proponi il tuo quesito sul sito
www.anclsu.com

Testimonianze da Fiesole

SINDACATO CON VISTA

SULLE COLLINE FIESOLANE CARE AD IVORY, TRA SPIRITO SINDACALE E SPUNTI DI RIFLESSIONE

“Chi non si forma si ferma!”: con questo messaggio di presentazione forte e chiaro ha inizio la quarantaduesima esperienza formativa avviata dal centro studi nazionale Ancl, nelle giornate del 20 e 21 Settembre 2013, a Fiesole presso Firenze, curata dalla coordinatrice dottoressa Paola Diana Onder. Il ‘Centro studi nazionale Ancl’ in qualità di strumento scientifico al servizio della politica della nostra categoria, tra le proprie finalità persegue infatti obiettivi di informazione, formazione, interpretazione ed aggiornamento professionale rivolto agli iscritti del nostro sindacato unitario.

È proprio nello svolgimento delle sue funzioni, lo stesso ‘Centro studi’ gestisce e organizza dal 2005 anche la formazione come strumento insostituibile della politica sindacale, consentendo a coloro che si affacciano alla vita di categoria, l’opportunità di seguire l’apposito corso riservato a dirigenti A.N.C.L., tenuto a più livelli nella bucolica location delle colline di Fiesole, all’interno del comprensorio ‘Centro Studi Cisl’.

In questo luogo, con un’impronta ancora in perfetto stile di ex collegio che la caratterizza e offre ambientazioni e arredi semplici ed essenziali, dove si respira un’atmosfera austera dal panorama mozzafiato, prende avvio l’intensiva esperienza formativa in cui una programmazione ricca e concentrata nel limitato tempo a disposizione e con interventi di un corpo docente qualificato, consente ai partecipanti di concentrarsi sull’evento, quasi in una sorta di isolamento surreale ma naturalmente ricercato.

Un gruppo composto da una ventina di consulenti del lavoro provenienti da più province d’Italia che nei due giorni conosceranno le origini e la storia del nostro sindacato, le funzioni e le finalità, comprenderanno l’importanza della comunicazione nello svolgimento del proprio ruolo, interagendo si confronteranno e avranno modo di vivere in prima persona il significato più vero che non si può studiare sui libri né tentare di spiegarlo con le parole ma che è necessario “provare sulla pelle”: si tratta di condivisione e aggregazione, spirito di gruppo, senso profondo di appartenenza alla categoria, la nostra!

Detta formazione, riconosciuta alla stregua di quella obbligatoria anche con crediti in ambito deontologico, è quanto a mio avviso necessiterebbe a ciascun Consulente del lavoro poiché costituisce un arricchimento non solo professionale ma personale affinché ciascuno non si debba mai dimenticare che se la nostra categoria ha raggiunto traguardi rilevanti ed è stimata e riconosciuta da tutti è perché c’è stato qualcuno prima di noi che ha lottato per ideali e valori nell’intento di assegnare il giusto riconoscimento al ruolo del consulente del lavoro e alla professione, potendoci garantire oggi la nostra dignità e valore sociale in qualità di attori protagonisti all’interno del mercato del lavoro.

Premetto che in qualità di consulente del lavoro in età anagrafica ancora definibile “giovane”, tanto da essermi potuta iscrivere all’Associazione Giovani Consulenti, nonché aderente al nostro sindacato di categoria, mi sento di esprimere e condividere il mio punto di vista con riferimento alle dinamiche che stanno interessando da tempo la nostra Provincia anche con riflesso sul piano nazionale.

Credo che la curiosità di recepire gli obiettivi e soprattutto chiarire i ruoli che ciascuna istituzione di categoria abbia, in aggiunta ai mezzi messi a disposizione e le opportunità per ogni Collega, rappresentino un passaggio obbligato soprattutto per un giovane che, con ragionevole timidezza, si avvicina alla professione in punta di piedi, affinché possa assimilarne le logiche e scoprire quale figura professionale ha scelto di essere, il ruolo sociale e sociologico e soprattutto se confermare ogni giorno - in quanto ci si riconosce - nell’essere “consulente del lavoro” continuando a impegnarsi e dedicando il proprio tempo a questo lavoro.

Mi piacerebbe innanzitutto chiarire che non dovrebbero esistere “etichette” perché la nostra identità è una sola, siamo “la categoria dei consulenti del lavoro”, a prescindere dai contesti e dalle associazioni a cui ciascun professionista decide di aderire e frequentare.

Quindi non comprendo onestamente le affermazioni e peggio ancora i comportamenti di alcuni giovani colleghi che, tra un aperitivo e l’altro perché tutto il resto pare residuale, palesano da tempo - anche pubblicamente - di prendere volutamente le distanze dal nostro sindacato di categoria per

ragioni che ad oggi personalmente non mi risultano chiare al pari della sbandierata comparazione ad 'associazione culturale' che, forse per atmosfere suggestionali ispirate alle narrazioni di Brett Easton Ellis, rappresenta una contraddizione di fatto e di termini.

Mi permetto di affermare ciò perché – in qualità di iscritta – ormai da oltre tre anni, ho partecipato e frequentato attivamente molte iniziative proposte all'interno della nostra provincia dall'Ordine, dall'Associazione Giovani e dall'U.P. Ancl.

Resto convinta del come sia difficoltoso esprimere opinioni su determinati contesti che non si siano conosciuti e frequentati attivamente e soprattutto se non ne sono stati compresi i funzionamenti dall'interno tramite coinvolgimento personale, perché ciò potrebbe indurre a formulare un pensiero influenzato da quanto ci sia stato riportato o, peggio ancora, dalle esperienze vissute da altri nel passato ma che appartengono a circostanze e fasi storiche superate.

Sostengo che solo dopo essersi avvicinati con "curiosa intelligenza" e, avendo il coraggio di partecipare attivamente per comprenderne i meccanismi e le logiche, si possa scegliere ciò che si preferisce, ciò in cui ci si riconosce, permettendo d'identificarsi in "cosa vogliamo diventare". La critica ed il prendere le distanze a prescindere, sono inutili e fini a se stesse, perché diversamente – fossero costruttive e motivate – meriterebbero un'attenta riflessione da parte di tutti.

Quanto espresso vuole essere semplicemente uno spunto di riflessione rivolto in particolare ai "giovani" e dunque riporto un passo dello Statuto Ancl:

ART. 2 – SCOPI

L'Associazione si prefigge e persegue, con le sue attività, i seguenti scopi:

- a. promuovere, rappresentare, tutelare e difendere gli interessi professionali, e sindacali dei consulenti del lavoro; anche nelle sedi giudiziarie, extragiudiziarie e davanti alla Corte Europea
- b. accrescere, sviluppare e valorizzare l'immagine e le funzioni professionali degli iscritti, operatori aziendali e sociali al servizio della collettività;
- c. favorire e coordinare tutte le iniziative concernenti la categoria nel campo sindacale, culturale, professionale e tecnico,
- d. adoperarsi per una presenza attiva dell'associazione nelle sedi di formulazione delle proposte legislative anche quale parte sociale;
- e. rappresentare gli iscritti negli organismi istituzionali nazionali, regionali e provinciali di categoria favorendo con essi, in ogni caso, rapporti di collaborazione e sinergia;
- f. contribuire all'arricchimento culturale, professionale e sindacale, degli iscritti mediante convegni, conferenze, corsi di aggiornamento e borse di studio, anche attingendo a risorse pubbliche;
- g. favorire la formazione permanente e la riqualificazione professionale degli iscritti, dei loro dipendenti e dei loro assistiti anche allo scopo di giungere ad una ottimale gestione delle risorse umane come fattore strategico di sviluppo;
- h. richiedere agli iscritti il corretto comportamento e l'osservanza del codice di deontologia professionale dell'Ordine e il rispetto del codice etico che dovrà essere redatto ed approvato dal Consiglio Nazionale.
- i. essere riferimento permanente in ogni sede affinché tutta la normativa del lavoro e tributaria risulti di chiara interpretazione
- j. favorire la formazione di commissioni di lavoro con le istituzioni pubbliche competenti a tutti i livelli;
- k. elevare l'immagine della categoria favorendo e organizzando anche l'incontro e la socializzazione fra gli iscritti attraverso manifestazioni ludiche e sportive; le spese sono a carico dell'organizzazione delle rispettive manifestazioni, senza intaccare le quote associative;
- l. favorire la formazione di Osservatori con altri organismi quali Università, Fondazioni studi, organizzazioni sindacali, per lo studio, la ricerca, l'interpretazione di materie oggetto della nostra professione.

Art. 3 FUNZIONI OPERATIVE DELL'ASSOCIAZIONE

Funzioni:

- a) stipulare convenzioni nazionali per la fornitura e l'acquisto di servizi;

- b) attivare un servizio nazionale di assistenza fiscale e di intermediazione fiscale;
- c) avviare collaborazioni per l'erogazione e la fornitura di attività formative rivolte ai consulenti del lavoro che saranno fornite attraverso le forme previste dalla legge e dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine;
- d) tenere i rapporti continui con i partiti politici e movimenti culturali attraverso i quali perseguire gli interessi dei consulenti del lavoro e raggiungere gli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto;
- e) promuovere, collaborare e partecipare ad enti, associazioni e società aventi lo scopo di fornire servizi di qualsiasi genere utili all'attività professionale degli iscritti che siano ritenuti necessari od opportuni, per il raggiungimento degli scopi associativi.

Dunque, prima di rispondere alla domanda "perché iscriversi all'ANCL?" o "perché non iscriversi?", bisognerebbe porsi, a mio avviso, un altro interrogativo, ossia "quali sono quegli scopi diversi che mi inducono a decidere che non possa perseguirli iscrivendomi e partecipando attivamente all'ANCL?" Ciascuno di noi, nel rispondere autonomamente, dovrà considerare che l'adesione al sindacato è una decisione su base volontaria ma, con la stessa libertà, il singolo potrà scegliere, in corso d'iscrizione, di partecipare alle sole iniziative proposte e ritenute utili al raggiungimento degli obiettivi condivisi e sentirsi comunque rappresentato rispetto alle sole finalità in cui ci si riconosce, che non devono necessariamente coincidere con la totalità delle medesime. La possibilità di effettuare una scelta è l'essenza della democrazia: personalmente ho sempre preferito quelle che, già all'apparenza, si presentano con le bollicine!

Oriana Lavecchia

Ma tornando a Fiesole...

Il ruolo di dirigente sindacale impone la necessità di essere presenti e attenti alle esigenze degli iscritti, capire i comportamenti altrui per chiarire la conflittualità e favorire il dialogo proficuo al fine di raggiungere accordi e garantire la tutela e difesa dei colleghi rappresentati, ciò senza poter prescindere dalla conoscenza dello statuto e dei regolamenti Ancl descritti nell'intervento del dott. Monticelli.

L'exkursus storico sulla nascita dei sindacati del dott. Morini, la loro rappresentanza e rappresentatività e il racconto su come le dinamiche evolutive degli ultimi anni abbiano profondamente modificato anche la realtà odierna della associazioni sindacali in Italia sintetizzati in maniera impeccabile nell'intervento del Prof. Papaleoni, nonché il tocco finale del dott. Lama che illustra i principi fondamentali di comunicazione, completano l'intensa prima giornata formativa.

I Consulenti dagli accenti diversi hanno avuto solo un assaggio di quanto merita di essere approfondito nei livelli successivi previsti per il corso per dirigenti sindacali dalla programmazione curata nei minimi dettagli dalla coordinatrice dott.ssa Paola Diana Onder, che non ha fatto mancare uno splendido momento conviviale con cena tipica toscana.

Ed è qui che ci si spoglia dalla veste di professionisti e si diventa un gruppo di persone che, condividendo le proprie realtà provinciali, trascorre una piacevole serata in allegria e, accompagnati da qualche bicchiere di vino, si avvia la conoscenza anche raccontandosi aspetti di vita privata.



Benché assonati per le chiacchiere durate fino a tarda notte e memori delle risa fragorose che la sera prima hanno disturbato il sonno degli altri ospiti, tutti i consulenti sono partecipi e attenti alle argomentazioni proposte dalla simpatia prorompente del dott. Lama che, proponendo esercizi di gruppo di comunicazione e raccontando aneddoti e situazioni accadute che hanno avuto come protagonisti esponenti politici oggi a noi noti tra i quali il senatore Marini - allora allievo e frequentante la struttura collegiale del centro cisl- conclude l'ultima giornata del percorso formativo di primo livello per i dirigenti sindacali.

E tra i più calorosi saluti tra i partecipanti e con la promessa di ritrovarsi al secondo livello del programma formativo per i dirigenti sindacali, aumentano i contatti sulle rubriche dei propri Iphone e crescono esponenzialmente gli amici sui social network! Ed è così che nascono le prime forme di esperienze condivise tra le Unioni Provinciali dell'Ancl... Quello che si dice "la potenza della comunicazione"!

Formazione sindacale, ripartono i corsi di Fiesole

A Firenze si terrà nelle giornate del 25 e 26 ottobre la 42ª edizione dei corsi di formazione sindacale organizzati dal Centro Studi dell'Associazione nazionale dei consulenti del lavoro - Ancl S.U. I corsi sono rivolti a tutti gli associati senza distinzioni di età e di ruolo categoriale. «Il successo di questa iniziativa», dice il coordinatore Paola Diana Onder, «si è consolidato negli anni, i corsi vengono realizzati dal lontano 2005 e hanno visto un progressivo aumento di presenza dei nostri associati. Inizialmente rivolti ai quadri dirigenziali, hanno perso immediatamente questa caratteristica rivolgendosi a tutti gli associati. È una formazione che ha visto partecipare maggiormente i giovani, neoconsulenti del lavoro e praticanti, e questo è un dato estremamente positivo che realizza il primo dei nostri obiettivi: formare la nostra gioventù anclista, per prepararli alle sfide del domani come dirigenti di categoria. Teniamo, però, a sottolineare che la formazione, soprattutto in ambito associativo, si arricchisce, anche e ulteriormente, con la partecipazione di tutti, poiché è con lo scambio generazionale che si trasferiscono le esperienze. Grave sarebbe, e la storia ce lo insegna, se la superbia di non voler considerare le esperienze di chi ci ha preceduto, ci portasse a commettere i medesimi errori, ripartendo inevitabilmente, e sempre, da capo. Acquisire l'esperienza di chi ci ha preceduto consente il passaggio di testimone, come la staffetta in atletica, poiché è la squadra che vince, e la squadra è l'Ancl. Altro aspetto che viene curato è che il sindacato debba essere la naturale sede di confronto, di dibattito e discussione, con animo sereno e il piacere di condividere momenti e percorsi di vita e professionali che accomunano una categoria».

Per informazioni e adesioni consultare il sito www.anclsu.com oppure contattare l'indi-

Pagina a cura
 DELL'UFFICIO STAMPA
 E RELAZIONI ESTERNE
 DELL'ANCL,
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE
 CONSULENTI DEL LAVORO

La Partecipazione al II Livello del Corso di Fiesole, organizzato dal Centro Studi dell'ANCL SU Nazionale, non ci allontana dalle problematiche e dall'informazione di questi ultimi giorni. Le notizie più importanti, sono raccolte nell'Edicola che si allega alla presente. A Voi per gli opportuni Approfondimenti. I Corsi di Fiesole si concluderanno il 21, 22 e 23 Novembre con la sessione invernale del III Livello. Corsi di sicuro interesse e da tenere in debita considerazione. Parlare in Pubblico, la chiarezza espositiva, la Gestione dell'Ansia e dello Stress, La Gestione delle Dinamiche e dei conflitti nelle riunioni, sono stati i temi del II Livello. Siamo già pronti a prendere le Vostre prenotazioni per il nuovo programma formativo 2014 che si terrà sempre nella stupenda Collina di Fiesole a partire dal prossimo mese di Marzo 2014.

Il Consiglio U.P. ANCL SU Caserta

Il rapporto di lavoro a tutele crescenti

scrive

Renzo La Costa

Ci risiamo. Ogni qual volta si intende affrontare la problematica della disoccupazione ormai cresciuta a livelli esponenziali, non si interviene sulle vere cause che determinano disoccupazione, sottoccupazione e Neet, ma ci si inventa una nuova tipologia di rapporto di lavoro o si fa un bel mix di quelli esistenti. E' aperto quindi il dibattito sul preannunciato contratto unico, ovvero un contratto di inserimento a tempo indeterminato e a tutele crescenti. Come se, intanto il mercato del lavoro è depresso, perché i datori di lavoro non trovano un rapporto di lavoro a sé confacente. E non lo trovano tra i ben 46 contratti possibili previsti dal nostro ordinamento. Sono opportune alcune riflessioni.

Uno: l'elenco delle tipologie di rapporti di lavoro possibili, andrebbe messo a dieta, più che dimezzato; la molteplicità di tipologie comporta molteplicità di regole, vincoli e burocrazia ed è questo uno dei primi motivi di ingessamento cronico del nostro mercato del lavoro. Due: il problema del lavoro ai giovani non ha niente a che fare con l'articolo 18; è appena il caso di ricordare che l'art. 18 non vieta il licenziamento, ma difende il licenziamento illegittimo e infondato. Dai recenti dati Lavoro/Istat/Excelsior/Isfol, emerge che nel terzo trimestre 2013 su 580mila giovani assunti, solo lo 0,4% potrebbe invocare l'applicazione della norma in caso di licenziamento, in funzione del dimensionamento aziendale entro il quale è stato assunto. Un (eventuale) problema marginale, quindi, non può risolvere il declino generale. Tre: il lavoro in effetti non c'è. Ma sarà vero? Dall'ultima rilevazione del Ministero del Lavoro, tra le circa 102mila ispezioni effettuate nel periodo gennaio- settembre 2013, sono state oltre 32.000 le maxi sanzioni adottate per lavoro nero. E a conferma che il lavoro forse forse c'è, non risulta che alcuna agenzia di somministrazione abbia chiuso il bilanci in passivo e che, anzi, sono tutte in piena attività. E' evidente allora che il datore di lavoro è anche disposto a pagare di più, pur di non avere granchè di vincoli, lacci e laccioli. Quattro: si insiste sul contratto a tempo indeterminato; cosa buona e giusta visto che dal Dlgs 368/2001 si coglie che il contratto subordinato a tempo indeterminato è la forma comune di rapporto di lavoro. Ma così non è nella realtà vera: l'ultima rilevazione disponibile sulle comunicazioni obbligatorie (rapporto annuale 2013) ci rileva che i rapporti a tempo indeterminato rappresentano solo il 17,4% della generalità dei rapporti attivati contro il ben più corposo 63,7% dei rapporti a termine. Ciò evidentemente

perché – bastando il sol guardare al di là del proprio naso – l'accorciarsi dell'orizzonte di programmazione per il datore di lavoro a causa della contingente crisi economica, determina una minore propensione al rischio e all'investimento, anche nelle risorse umane. Cinque: si scrive flessibilità si legge precarietà. Il quadro normativo attuato dal 2003 con le progressive inserzioni di flessibilità in tutte le direzioni in uno al proliferare di tipologie di rapporti di lavoro, porta inevitabilmente alla elusione del rapporto subordinato. Le collaborazioni a progetto genuine sono assolutamente marginali, l'apprendistato è divenuto solo una forma di decontribuzione del rapporto di lavoro con il benservito al termine della formazione, il lavoro accessorio non è né autonomo né subordinato, durante il tirocinio si lavora come tutti gli altri dipendenti. Cresce il popolo dei precari, però abbiamo una vasta flessibilità. Si è voluto emulare il sistema della flexsecurity europea che poggia su tre pilastri fondamentali: flessibilità del mercato del lavoro, ampi e diffusi sistemi di ammortizzatori sociali che arrivano a garantire quasi lo stesso reddito finanche ai 18 mesi post licenziamento, e politiche attive del lavoro che favoriscono il reinserimento del lavoratore con strumenti efficaci e che funzionano. Dalle nostre parti abbiamo adottate il primo pilastro, il secondo scricchiola da tutte le parti, il terzo non c'è proprio. Sei: anche nella recente manovra finanziaria, si punta (abbastanza modestamente) sull'alleggerimento dell'Irap e sul cuneo fiscale delle nuove assunzioni. Forse non si è capito che per sperare in nuova occupazione, bisogna innanzitutto essere capaci di mantenere quella esistente. Non è quindi la sola nuova occupazione che va incoraggiata, ma anche il mantenimento dei livelli occupazionali. La soluzione madre delle problematiche suddette sta nell'abbattimento del costo del lavoro, generalizzato, per vecchie e nuove assunzioni. Ma in un abbattimento serio, avvertibile, reale, ovvero tanto concreto in soldoni che incoraggi il datore di lavoro a nuove assunzioni, ad allungare l'orizzonte, a preferire un rapporto regolare invece che rischiare suo malgrado con il lavoro nero, a coltivare investimenti in risorse umane di più lungo termine che porterebbe a preferire un rapporto a tempo indeterminato. Non solo la nuova occupazione, ma anche il mantenimento di quella che c'è rimette in moto l'economia del paese, delle imprese e delle famiglie, rimette in moto la spesa, alimenta fisco e previdenza, incoraggia il risparmio. Tutte cose che non può realizzare una nuova tipologia di rapporto di lavoro. Per favore.

Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza

FOCUS

46 TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

Rapporti subordinati

1. Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
2. Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato
3. Contratto a termine per attività stagionali
4. Rapporti speciali in agricoltura (tempi determinati fino a 101 e 151 giornate, con indennità speciali, superati a partire dal 2008)
5. Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, part time verticale
6. Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, part time orizzontale
7. Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, part time misto
8. Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, part time verticale
9. Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, part time orizzontale
10. Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, part time misto
11. Contratto di inserimento
12. Contratto di re-inserimento lavorativo
13. Contratto di formazione e lavoro (solo settore pubblico)
14. Contratto di apprendistato 1
15. Contratto di apprendistato 2
16. Contratto di apprendistato 3
17. Somministrazione a termine
18. Somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing)
19. Contratto di lavoro a chiamata a termine senza obbligo di risposta
20. Contratto di lavoro a chiamata a tempo indeterminato senza obbligo di risposta
21. Contratto di lavoro a chiamata a termine con obbligo di risposta
22. Contratto di lavoro a chiamata a tempo indeterminato con obbligo di risposta
23. Contratto di lavoro a chiamata per particolari periodi dell'anno (week end, vacanze natalizie, pasquali, estive)
24. Job sharing
25. Lavoro a domicilio
26. Telelavoro subordinato

Rapporti Parasubordinati (Lavoro autonomo)

27. Lavoro a progetto
28. Collaborazione coordinata e continuativa
29. Collaborazione coordinata e continuativa fino a 30 giorni
30. Telelavoro in forma parasubordinata

Rapporti di lavoro autonomo

31. Prestazioni occasionali di lavoro autonomo senza partita Iva (ritenuta d'acconto)
32. Lavoro autonomo con partita Iva (professionisti, artigiani e commercianti, agricoli, senza cassa)
33. Agenti di commercio
34. Coadiuvanti familiari
35. Telelavoro in forma autonoma

Rapporti speciali

36. Associazione in partecipazione
 37. Venditori a domicilio
 38. Rappresentanti
 39. Lavoro domestico
 40. Lavoro accessorio (voucher)
 41. Lavoro accessorio per percettori di ammortizzatori sociali (fino a 3000 euro)
 42. Stage e tirocini
 43. Stage curricolari
 44. Tirocini di reinserimento per disoccupati
 45. Tirocini per categorie particolarmente svantaggiate
 46. Forme di lavoro che non determinano rapporto (famigliari)
-

Lavoro accessorio, circolari Inps 176 e 177

scrive

David Trotti

La speranza è l'ultima a morire diceva un saggio, frase che dovrebbe divenire per noi un brocardo per il 2014. In ossequio a questo aforisma iniziamo il 2014 cercando di offrire ancora il nostro ottimismo con una riflessione che aiuti i colleghi (e questo è lo scopo del sindacato) nello spirito di condivisione che anima il Centro studi (visibile a tutti nelle attività formative che mettiamo in campo) e con la speranza che qualcosa cambi.

Iniziamo dal lavoro accessorio perché è stato oggetto alla fine del 2013 di due circolari Inps che tutti attendevamo. Parliamo della 176 e della 177, per dire che la seconda semplifica la vita di tutti, mentre la prima, mi si perdoni, complica ancora di più l'Istituto. Le cose che complicheranno la nostra vita sono due. La prima è la frase, che riporto integralmente: "Infatti si prevede che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore nel corso di un anno solare, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre". Dove è scritto che solare va dal 1 gennaio al 31 dicembre? La Cassazione, Sez. Lavoro Sentenza 13/09/2002, n. 13396 in maniera esplicita afferma che: "Appare, dunque, del tutto uniforme ai principi di logica, di ragionevolezza nonché di parità di trattamento tra lavoratori assenti per malattia per periodi rientranti o meno nell'anno di calendario, ritenere che la base annua cui va rapportato il compenso si identifica nell'anno solare, cioè nell'intervallo di 365 giorni decorrente dal primo episodio morboso, dall'inizio della malattia (se continuativa) ovvero, a ritroso, dalla data del licenziamento". Ed ancora più chiara è sempre, della Suprema Corte, la Sentenza 27/05/1995, n. 5969 che afferma che per "anno solare" si intende propriamente, un periodo di 365 giorni, che parte da qualsiasi giorno del calendario, e non già il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, dato che il termine anno solare fa riferimento alla nozione astronomica di periodo di rivoluzione della terra attorno al sole e ... qui sta il problema: le possibili violazioni della disciplina in materia di lavoro accessorio attengono principalmente al superamento dei limiti quantitativi - e pertanto "qualificatori" - previsti, nonché all'utilizzo di voucher al di fuori del periodo consentito (30 giorni dall'acquisto). Quanto al primo profilo va anzitutto ribadito che il limite quantitativo diventa

elemento "qualificatorio" della fattispecie e pertanto, in sede di verifica, è necessario che non sia stato già superato l'importo massimo consentito (Circolare n.4/2013 del Ministero del Lavoro). Mi domando: se un lavoratore fa "vertenza" e dimostra che pur se nell'anno civile o di calendario non si sono superati i (per esempio) 5.000 euro ma si sono superati nell'anno solare, il giudice a chi darà ragione?

La seconda questione problematica riguarda le nuove procedure che dovrebbero darci la sicurezza del superamento delle soglie. La circolare non è tanto sicura perché afferma: "Si fa presente che gli estratti conto accessibili in procedura presentano i compensi riscossi in base allo stato di rendicontazione dei voucher incassati trasmesso all'Istituto dai soggetti che gestiscono il servizio di riscossione (Poste, Tabaccai, Banche popolari), che può scontare un disallineamento di tipo tecnico rispetto alla data effettiva del pagamento al prestatore. Inoltre, dal momento che i voucher possono essere riscossi dal prestatore nel corso del periodo di validità (24 mesi per i voucher INPS e postali, 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e Banche popolari), il relativo compenso può non essere presente nell'estratto conto del prestatore. Per questi motivi, rimane fermo quanto previsto dalla circolare n. 4 del Ministero del Lavoro del 18 gennaio 2013, in ordine alla dichiarazione dei prestatori di non superamento dei limiti economici, ai sensi dell'articolo 46, comma 1 lett. o) del DPR n. 445/2000, con riferimento sia ai voucher riscossi che a quelli ricevuti, ma non ancora incassati, nell'anno solare". Risultato: continuate a farvi fare la dichiarazione dal lavoratore, poiché siamo in presenza di una procedura non certificatoria.

Veniamo, alla legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), novità fresca che contiene un articolo di 749 commi e questa nota:

"La presente legge 27 dicembre 2013, n. 147, è pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2014, n.9 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge sopra citata, corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092.

Il che non mi lascia sereno nel parlarne. Diamo comunque fiducia al testo pubblicato e riportiamo alcune novità che ci interessano.

Aumento del costo del lavoro:

- Fondi di solidarietà di cui alla legge Fornero (all'art.3 aggiunto questo comma): Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti. Se non sono istituiti fondi comunque dal 01.01.2014 si pagherà uno 0,50 in più di contributi a meno che ci siano trattative per la costituzione in atto, in questo caso il termine è sospeso fino al 31 Marzo. Se per tale data non si raggiunge un accordo bisognerà versare anche i primi tre mesi del 2014.
- Contratti di solidarietà: per il 2013 era prevista una percentuale di copertura delle ore non lavorate pari all'80% che ora passa al 70%. Quindi, nel 2014, se un accordo collettivo ha previsto una integrazione a carico del datore di lavoro questa aumenterà del 10%.
- Gestione separata, che diviene un ulteriore puzzle. Avremo tre categorie di contribuzione:
 - iscritti alla gestione separata che hanno un'altra copertura previdenziale o che sono pensionati: per il 2014 l'aliquota da versare (2/3 committente e 1/3 collaboratore) sale al 22%, mentre nel 2015 arriverà al 23,5%;
 - collaboratori privi di altra copertura previdenziale:

la contribuzione sale al 28% nel 2014 per arrivare nel 2018 al 33%;

- professionisti iscritti alla gestione separata: la contribuzione nel 2014 resta al 27% (e per il 2015, 2016, 2017 e 2018?).

Diminuzione del costo del lavoro:

- Detrazioni: Ecco le modiche entrate in vigore all'Articolo 13 del TUIR, Altre detrazioni.
 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
 - a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
 - b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
 - c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.Scompare il comma 2, che aumentava le detrazioni tra 10 e 40 euro per alcune fasce.Buon inizio del 2014

IL SITO WEB DEL PROFESSIONISTA

SOLCOM



**Dinamico, innovativo e sempre
aggiornato! ATTIVALO ORA!!!**

**NESSUN
COSTO DI
ATTIVAZIONE**

**Attivazione Gratuita!!!
300 Euro all'anno!!!
Grazie alla convenzione
ANCL - Solcom srl**

INFO: 3334619845 - SEGRETERIA@SOLCOM.IT

Legge di Stabilità 2014: le principali novità in materia di fisco e di lavoro

scrive

Celeste Vivenci

Come noto è stata approvata in via definitiva la legge di Stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013. Vediamo di seguito le principali disposizioni in materia di fisco e di lavoro contenute nella norma Legislativa.

Detrazioni IRPEF su redditi di lavoro dipendente	Cambiano le detrazioni IRPEF sui redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 13 del TUIR e, in sostanza, viene prevista una detrazione dall'imposta lorda rapportata al periodo di lavoro nell'anno e all'ammontare del reddito nel limite massimo di euro 55.000.
Locazioni abitative	I pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, qualunque sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando pertanto la tracciabilità del pagamento (non sono previste sanzioni ma l'infrazione alla norma compromette l'ottenimento delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali da parte del locatore/conduuttore).
ACE	Si modifica l'agevolazione ACE di cui all'art. 1 D.L. n. 201/2011 prevedendo un aumento delle aliquote ovvero:- il rendimento nozionale è del 4% per il periodo di imposta 2014; - del 4,50% per il periodo 2015 e del 4,75% dal 2016.
Ristrutturazioni, risparmio energetico, acquisto mobili, risparmio energetico	La detrazione per le spese per interventi per il risparmio energetico viene così stabilita: - 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;- 50 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote vengono stabilite come segue:- 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015; - 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno 2016. Per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote:- 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014; - 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Per le spese riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia relativi all'adozione di misure antisismiche fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote: - 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014; - 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Viene prorogata per l'anno 2014 la detrazione del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (tali spese non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione). N.B. TALE PRECISAZIONE è stata eliminata dal recente decreto mille proroghe e, in pratica, ritorna in vigore la seguente norma: - il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, all'interno di operazioni di ristrutturazioni edilizie, spetta, per tutto il 2014, nella misura del 50% sino ad un tetto massimo di spesa di 10.000 euro (detrazioni sempre spettanti in 10 quote annuali di pari importo).

FOCUS

Rivalutazione beni e partecipazioni	Viene concessa la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa ovvero i beni merce), risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012 per i soggetti IRES (società di capitali e enti commerciali). L'imposta sostitutiva da versare è la seguente: - 16% per i beni ammortizzabili; - 12% per i beni non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato mediante pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%. I maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dal periodo di imposta 2016 (terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita). Il versamento deve avvenire in tre rate annuali di pari importo sia per la rivalutazione che per l'affrancamento del saldo attivo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (entro il 16 giugno 2014). E' possibile anche la sola rivalutazione ai fini civili.
Rivalutazione terreni e partecipazioni	Possibile la determinazione del valore di acquisto di partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2014. I contribuenti che intendono avvalersi di tale possibilità devono corrispondere un'imposta sostitutiva nella misura del: - 2% del valore risultante dalla perizia per le partecipazioni non qualificate; - 4% del valore risultante dalla perizia per le partecipazioni qualificate e per i terreni. L'imposta sostitutiva va versata entro il 30 giugno 2014 in un'unica soluzione oppure può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla stessa data (sulle rate successive sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata). La redazione e il giuramento devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2014.
Tassazione leasing	Viene modificata la disciplina fiscale sulla deducibilità dei canoni di leasing: - per i lavoratori autonomi, in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni (scompare il minimo di otto anni e il massimo di quindici); - per l'impresa utilizzatrice, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà (al posto dei due terzi) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Le nuove regole si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Modifiche anche per l'imposta di registro: - sono soggette all'imposta proporzionale di registro le cessioni di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali e si applica l'aliquota del 4 per cento agli atti relativi alle cessioni (l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto). Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
IVA somministrazioni di alimenti / bevande	A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività scontano l'aliquota IVA del 10 per cento.
Visto conformità dichiarazioni con crediti superiori a 15.000 euro	Viene introdotto l'obbligo di apporre il visto di conformità alla dichiarazione dalla quale emerge un credito annuo di importo superiore a 15.000 euro, utilizzabile in compensazione con modello F24, per imposte dirette e sostitutive. La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. In alternativa, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.

Revisione oneri detraibili ai fini IRPEF	Entro il 31 gennaio 2014 devono essere adottati provvedimenti al fine di rivedere le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per lo Stato. Qualora entro la predetta data non siano adottati i suddetti provvedimenti la norma stabilisce la riduzione di un punto percentuale per l'anno 2013 (dall'attuale 19% al 18%) e di due punti percentuali (17%) a partire dal 2014 delle aliquote attualmente in vigore.
Modifiche crediti d'imposta	Prevista una rivisitazione della spesa per i crediti d'imposta (la norma agisce sulla fruizione dei crediti indicati nell'elenco allegato alla legge (ad esempio: bonus fiscale per il gasolio degli autotrasportatori, progetti di ricerca universitaria, investimenti in agricoltura e acquisto di beni strumentali nelle aree svantaggiate). Tuttavia per l'anno 2014, la riduzione non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio degli autotrasportatori.
Imposta di bollo su conto titoli	Previsto l'aumento, a partire dal 2014, al 2 per mille dell'imposta di bollo su conto titoli e si abolisce, sempre dal 2014, la soglia minima dell'imposta oggi in vigore (fissata nella misura di 34,20 euro).
Rimborsi modello 730	L'Agenzia delle entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro (anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni). Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014 (redditi 2013).
Contributo solidarietà redditi alti	Viene prorogato il contributo di solidarietà pari al 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro per gli anni 2014, 2015 e 2016 (il contributo è deducibile ai fini IRPEF e delle addizionali locali).
Terreni agricoli	Innalzata dal 9% al 12% l'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni ai soggetti non imprenditori agricoli.
Rottamazione cartelle	Relativamente ai ruoli emessi fino al 31 ottobre 2013 i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere interessi e con il pagamento: - di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 D.P.R. n. 602/1973, nonché degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del medesimo D.P.R. n. 602; - delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione, devono versare in un'unica soluzione le somme dovute. Entro il 30 giugno 2014 gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto dell'avvenuta estinzione del debito.
IUC, TASI e TARI	Vede la luce la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: - l'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; - dall'altra un tributo per l'erogazione di servizi comunali indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per cento. Per il solo 2014 l'aliquota TASI massima applicabile sulle abitazioni principali non potrà superare il 2,5 per mille e il Comune può stabilire le eventuali riduzioni ed esenzioni in specifiche ipotesi determinate dalla norma primaria e le relative quote da pagare tra detentore dell'immobile e titolare del diritto reale. Per i fabbricati rurali strumentali inoltre l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille. Sono possibili variazioni delle aliquote da applicare tramite apposito provvedimento.

FOCUS

Proroga Mini IMU e maggiorazione TARES	Si posticipa dal 16 al 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della quota (40 per cento) dell'eventuale differenza tra l'IMU deliberata dal Comune di riferimento per l'anno 2013 per gli immobili interessati dall'abolizione della seconda rata 2013 del predetto tributo. Prorogato al 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES (pari a 0,30 euro per metro quadrato) se detto versamento non sia stato eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.
Modifiche norma IMU	si abbassa da 110 a 75 la misura del moltiplicatore per la determinazione della base imponibile IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; - si esentano dall'IMU, a decorrere dall'anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale; - Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014 (16 giugno 2014).
Deducibilità IMU	Viene previsto ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni la deducibilità del 20 % dell'IMU relativa agli immobili strumentali (per destinazione e per natura). La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per tale aliquota è elevata al 30 % (resta ferma la indeducibilità ai fini IRAP).
Tassazione al 50% immobili non locati	Viene introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, la tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza.
Regimi agevolati imprese agricole	Viene ripristinata la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al criterio di bilancio.
Deducibilità perdite su crediti per banche e assicurazioni	Viene prevista, per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la deducibilità fiscale in 5 anni ai fini IRES ed IRAP, delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti.
Destinazione 8 per mille	Nuova finalità per poter destinare l'8 per mille: - introdotta la ristrutturazione, il miglioramento e la messa in sicurezza degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.
Stabilizzazione associati in partecipazione	Si modifica la norma del Decreto lavoro che ha previsto la stabilizzazione dei contratti di associazione in partecipazione ovvero: - slitta al 31 marzo 2014 il periodo di riferimento per la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato e slitta al 31 luglio 2014 il termine ultimo per il deposito all'INPS dei nuovi contratti, gli atti di conciliazione e dell'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo straordinario.
Trasformazioni di contratti a tempo indeterminato	Con effetto dal 1° gennaio 2014 il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali non va più restituito solo nei limiti delle ultime sei mensilità in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, ma nell'intera misura.
Contratto di somministrazione	Viene sospesa la diminuzione al 2,6 % del contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in programma dal 2014 e pertanto il contributo resta fermo al 4% .
Contratti di solidarietà	Si prevede per il 2014 un incremento della misura del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà difensivi nella misura pari al 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.
Incentivi per lavoratori licenziati da piccole imprese	Il Ministero del lavoro può prevedere incentivi per favorire l'occupazione di lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro delle imprese che occupano fino a quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Contributo solidarietà pensioni d'oro	Viene previsto che, per il triennio 2014-2016, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino l'importo di 150.000 euro lordo annui, siano assoggettati ad un contributo di solidarietà destinato alle relative gestioni previdenziali pari al: - 5% della parte eccedente fino a 200.000 euro,- 10% per la parte eccedente 200.000 euro,-15% per la parte eccedente 250.000 euro.
Indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale	Si riaprono i termini per l'applicazione dell'istituto dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'incentivo è riconosciuto per gli esercenti attività commerciali di età superiore a 62 anni o a 57 se donne e fino all'età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne.
Aliquote per soggetti iscritti alla Gestione separata INPS	- soggetti iscritti anche ad altre forme pensionistiche: Le aliquote applicabili sono: 22% per il 2014, 23,5% per il 2015 e 24% a decorrere dal 2016; - soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata: resta ferma l'aliquota prevista per il 2013 ovvero 27,72% (anziché quella del 28,72%).
Lavoratori transfrontalieri	A decorrere dal 1° gennaio 2014 il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa da soggetti residenti nel territorio dello Stato Italiano (lavoratori frontalieri), concorrere a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente i 6.700 euro (in pratica si stabilizza quanto già in vigore nel 2013).
Incentivi lavoratori dei call center	E' concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi (l'incentivo è corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento e il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 200 euro per lavoratore).
Premi INAIL	Prevista con effetto dal 1° gennaio 2014 la riduzione dei contributi INAIL con modalità operative da definire con apposito Decreto Ministeriale attuativo (sono tuttavia esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti da alcune disposizioni specifiche).



800.922.985 per chiamate da rete fissa
 06.51.03.11 per chiamate da rete mobile
www.fondoest.it

ulteriori info su www.anclsu.com

**FONDO EST INFORMA I CONSULENTI DEL LAVORO E LE AZIENDE
 DEL SETTORE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI,**

CHE DAL 1° GENNAIO 2014

**I CONTRIBUTI DOVUTI A FONDO EST PER I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE,
 SARANNO EQUIPARATI A QUELLI DEI LAVORATORI A TEMPO PIENO.**

IN ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ULTIMO CCNL (2011-2013),

IL CONTRIBUTO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI LAVORO

SARÀ PARI A 12 EURO.



a cura di

Paola Diana Onder

Coordinatrice
Centro Studi Nazionale Ancl

Compatibilità fra le figure di consulente del lavoro e amministratore di società cliente nell'elaborazione paghe, è possibile?

QUESITO

Un consulente del lavoro può far parte del consiglio di amministrazione di una società, per la quale società il consulente del lavoro svolge l'elaborazione delle paghe.

Soluzione proposta. Per me le due figure sono compatibili, volevo un vostro parere.

RISPOSTA

Esperto:
Giovambattista Vavalà

In base all'art. 4 della legge n. 12/1979 non si rilevano incompatibilità, sempre che, nell'esercizio dell'incarico, il consulente sia in grado di conservare la propria indipendenza, ai sensi dell'art. 6 del Codice deontologico.

Recupero crediti, è possibile stipulare un contratto con un esattore titolare di partita Iva?

QUESITO

Presso un'azienda privata, per il recupero crediti, come è possibile stipulare un contratto con un esattore titolare di partita iva? C'è differenza tra un ufficiale della riscossione vincitore di regolare concorso pubblico che lavora per lo Stato e per le sue agenzie? Potrebbe bastare un semplice contratto di prestazione d'opera tra privati?

Soluzione proposta. Se trattato come un esattore domiciliare piuttosto che come ufficiale della riscossione è possibile stipulare un regolare contratto di prestazione d'opera tra Azienda Privata e titolare di partita iva con compiti di esazione crediti.

RISPOSTA Esperto:
Giammaria Monticelli

L'attività di recupero crediti è una attività disciplinata dalla legge: R.D. 773/1931 art. 115 – L. 7.8.1990 n° 241 – D.Lgs. 112/1998 art. 163 lett. d – Legge 101/2008 – DPR 160/2010 art. 2 e 7 Per svolgere l'attività di recupero crediti è necessaria una licenza rilasciata dalla questura. Chi è in possesso di tale licenza ex art. 115 TULPS può svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale e non solo nella provincia dove ha ottenuto la licenza, senza l'obbligo di munirsi di nuove autorizzazioni, uffici ovvero di rappresentanti nelle province diverse da quella ove ha l'autorizzazione. Non si ritiene pertanto possibile stipulare un contratto se "l'Esattore" non è in possesso di licenza. Nel caso invece l'esattore sia in possesso della specifica licenza si ritiene possibile stipulare un contratto di prestazione d'opera tra l'azienda privata ed il titolare della partita IVA.

Prestare la propria attività lavorativa a San Marino per un periodo, seppur breve, presuppone degli adempimenti preventivi particolari?

QUESITO

Prestare la propria attività lavorativa a San Marino per un periodo, seppur breve, presuppone degli adempimenti preventivi particolari (penso ad esempio al lavoro in Svizzera)? Si precisa che non si tratta di un distacco.

Soluzione proposta. Redazione modello A1?

RISPOSTA

Esperto:
Giovannini Chiara

E' opportuno premettere che la normativa comunitaria e l'Inps non trattano in maniera separata dei casi di distacchi all'estero veri e propri rispetto alle trasferte o le missioni di breve durata.

Ogni volta che un lavoratore è inviato all'estero per svolgere un'attività nell'interesse e per conto del proprio datore di lavoro e al fine di mantenere l'applicabilità della legislazione sociale del proprio Paese, deve richiedere all'Inps l'apposito formulario, oltre alla documentazione necessaria ai fini sanitari. La funzione di tali certificati è soprattutto quella di poter dimostrare - in caso di pretese contributive dell'ente previdenziale straniero - che il rapporto di lavoro è regolato dalla legge italiana onde i contributi non devono essere versati a tale ente bensì all'ente previdenziale italiano.

Mancano criteri tali da poter ritenere il dato dell'estrema brevità della permanenza all'estero come motivo di esonero dalla richiesta del formulario.

Maturazione ratei in caso di assenze per maternità anticipata, facoltativa, allattamento, 104 e donazione sangue

QUESITO

Nelle seguenti ipotesi di assenze: maternità anticipata, allattamento, permessi L. 104, donazione sangue, maternità facoltativa presa a giorni è corretto riproporzionare i ratei (ferie, permessi, 13a, 14a, ...) in base alle ore di assenza (coefficiente orario previsto dal CCNL – le ore di assenza) o vale la regola del 15 o più di 15 per aver diritto alla maturazione piena?

RISPOSTA Esperto: Paola Cogo

Per dare una risposta a questo quesito, si deve innanzitutto fare riferimento a quanto enunciato dai singoli Contratti Collettivi di lavoro in merito al computo dei periodi, lavorati o di assenza, e verificare se, in presenza dei citati istituti, è stata prevista o meno la maturazione dei ratei delle mensilità aggiuntive. Nel caso del CCNL Commercio-Terziario dall'art. 191 si evince il metodo di computo a mesi dell'anzianità di servizio; all'art. 222 vengono citate le assenze non giustificate; nulla viene detto sul metodo di calcolo della maturazione dei ratei di mensilità supplementari in presenza di assenze giustificate, per godimento di congedi parentali, permessi per allattamento o Legge 104. Per la maternità anticipata non è previsto il godimento a giorni e pertanto si seguiranno le stesse indicazioni previste per la maternità obbligatoria; per gli altri istituti non esiste alcun chiarimento interpretativo, né legislativo né contrattuale, che indichi il metodo della sommatoria delle assenze pari o superiori a 15 giorni, dato minimo utile per non riconoscere la maturazione di un rateo di mensilità aggiuntiva, nel caso in cui i permessi venissero goduti frazionatamente. Certo è che se una lavoratrice intendesse beneficiare dei sei mesi di congedo parentale consecutivamente, perderebbe il diritto alla maturazione dei ratei; se, diversamente, intendesse godere dei congedi per 10 giorni al mese, nessuno potrebbe negarle il diritto di vedersi riconosciuta la maturazione del rateo di mensilità aggiuntiva. Nel caso delle assenze dovute ai riposi per allattamento o alla Legge 104 poi, in un mese al massimo potrebbero essere 44 o 48 le prime o tre giorni al mese le seconde e quindi, anche suddividendole per la quota oraria giornaliera, non raggiungerebbero mai nello stesso mese la metà dei giorni sufficienti per negare la maturazione del rateo. Forse chi pone il quesito, ipotizzava di poter sommare tutte le ore di assenza dell'anno per allattamento o Legge 104, e poi procedere alla conseguente decurtazione dei ratei non maturati ma non è questa la prassi corretta da seguire. Diversa questione invece ci rappresenta il recupero dell'importo della maggiorazione per 13° e 14° che l'Inps eroga con le integrazioni, calcolata nella retribuzione media giornaliera; è infatti diritto del datore di lavoro recuperare la quota di 13° o 14° calcolata e inserita nella retribuzione media giornaliera utile al calcolo delle indennità.

Licenziamento nel periodo di prova, va attivata la procedura di conciliazione davanti alla D.T.L.?

QUESITO

Si chiede se nel caso di licenziamento, da parte di un'azienda con più di 15 dipendenti, di un apprendista durante il periodo di prova, per mancato superamento della prova stessa, debba essere attivata la procedura di conciliazione davanti alla D.T.L.. Chiediamo altresì per evitare la problematica del superamento del limite dei 15 dipendenti si possa consigliare alla società di costituire una seconda ditta; posizionando la prima srl al piano terra con una linea di produzione e la seconda srl al piano superiore con una altra linea di produzione. In base alla Sua esperienza l'operazione in caso di verifica da parte degli organi ispettivi può essere considerata elusiva?

RISPOSTA Esperto:
Renzo La Costa

Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova rappresenta una fattispecie particolare, comunque diversa sia dalla giusta causa, che dal giustificato motivo. Non trattandosi di licenziamento disciplinare, si deve senz'altro escludere l'obbligo della preventiva contestazione ex art. 7 St. Lav.. La procedura di conciliazione riguarda il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, come si è detto, il mancato superamento della prova si riferisce alle qualità e capacità del dipendente sperimentate dal datore di lavoro nel periodo contrattuale di prova.

Quanto allo sdoppiamento della realtà produttiva, ciò è possibile e lecito nel momento in cui le due nuove società possano dimostrare l'assoluta autonomia di produzione, amministrativa e di commercializzazione, e non siano riconducibili ad un eguale centro di interessi. Qualora le due SRL non dimostrino le condizioni suddette ed in particolar modo siano anche composte dagli stessi soci, appare evidente la condotta elusiva.

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per i professionisti possibile senza obbligo di uno specifico progetto?

QUESITO

Una società di ingegneria (SRL) intende attivare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con un ingegnere iscritto al relativo Albo Professionale ma sprovvisto di partita iva e iscrizione alla Cassa Previdenza Ingegneri. Sarà possibile attivare con lo stesso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c., senza una riconduzione ad uno o più progetti specifici così come previsto dall'art. 61 D.Lgs. 276/2003?

Soluzione proposta. Se l'ingegnere svolgerà per la società di ingegneria le attività proprie della professione, ad avviso di chi scrive, non sarà necessario ricondurre la co.co.co. ad uno specifico progetto in quanto eserciterà una attività professionale.

RISPOSTA Esperto:
Cristiana Michieli

La risposta suggerita dal collega è corretta. Infatti, ai sensi dell'art. 61, 3° comma, del D. Lgs. 276/2003 le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in parola, sono escluse dall'obbligo previsto al primo comma del medesimo articolo.

Pertanto, l'attività di ingegnere potrà essere svolta con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza obbligo di uno specifico progetto.

Resta ovviamente inteso che per la genuinità della collaborazione, la prestazione dovrà essere comunque resa nelle forme e nei modi tipici del lavoro autonomo.

Convegno a Forlì: il ruolo del consulente del lavoro nell'azienda in crisi e nelle procedure concorsuali

Il 17 gennaio evento organizzato dall'Ancl e dal Centro Studi Nazionale in collaborazione con l'UP Forlì-Cesena

Nuovo appuntamento con i convegni organizzati dall'Ancl - SU e dal Centro Studi Nazionale. Questa volta l'evento, realizzato in collaborazione con l'Ancl - UP Forlì-Cesena, sarà dedicato al ruolo del consulente del lavoro nell'azienda in crisi e nelle procedure concorsuali. L'evento si terrà venerdì 17 gennaio dalle ore 14,00 alle ore 19,00 presso l'Hotel Globus City - via Traiano Imperatore, 4 - Forlì.

Interverranno: **Claudio Faggiotto**, presidente Ancl - UP Forlì-Cesena e Consigliere Nazionale Ancl, **Claudio Rigoni**, presidente Ordine C.d.L. Forlì-Cesena, **Francesco Longobardi**, presidente nazionale Ancl - SU, **Paola Diana Onder**, coordinatore Centro Studi Ancl e componente C.d.A. Fondazione Studi. Relatore: **Paolo Ferretti**, consulente del lavoro in Ancona. Nel corso dei lavori interverrà anche **Roberto Raineri**, rappresentante organizzazione Fondoprofessioni. Il programma dell'evento è disponibile sul portale www.anclsu.com.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: seminario a Napoli in collaborazione con Tecsiat

L'Ancl - UP Napoli, con il patrocinio del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e in collaborazione con Tecsiat, organizza un seminario sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che si terrà **venerdì 17 gennaio 2014 dalle ore 8,30 alle 13,30 presso l'Antisala dei Baroni - Maschio Angioino di Napoli**. Sul portale Ancl - SU il programma dell'evento

BUSTO ARSIZIO (VA) - 23 gennaio 2014

Apprendistato professionalizzante in Lombardia

incontro formativo

organizza: Ancl - UP Varese e Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese, con la partecipazione di Teleconsul

tema: Apprendistato professionalizzante in Lombardia

data: giovedì 23 gennaio 2014 dalle ore 14,30 (registrazione partecipanti), con inizio alle ore 15,00 fino alle ore 18,00

sede: Malpensafiere - Porta B, sala Ferrario - Via XI Settembre, 16 a Busto Arsizio (VA)

BRESCIA - 31 gennaio 2014

Legge di stabilità 2014 e telefisco, la liquidazione delle società

convegno

organizza: Ancl - UP Brescia e Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia

tema: Legge di stabilità 2014 e telefisco, la liquidazione delle società

data: venerdì 31 gennaio dalle ore 9,00 alle ore 13,00

sede: Centro Pastorale Paolo VI - via G. Calini 30 - Brescia (parcheggio interno)

Dirigenti e sedi Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Sindacato Unitario

UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

Da chi è composto l'Ufficio di presidenza

Presidente Nazionale Francesco Longobardi

Vice Presidente Nazionale Vicario Stefano Sassari

Segretario Tesoriere Luca Bonati

Segretario Amministrativo Romana Bettoni

Coordinatore del Centro Studi Professionale Paola Diana Onder

Componenti Claudio Faggiotto, Manuela Maffiotti, Roberto Morini, Guido Sciacca

CONSIGLIO NAZIONALE SINDACI REVISORI

Da chi è composto il Consiglio

Giammaria Monticelli, Tiziano Belotti, Luigi Sabatini

CONSIGLIO NAZIONALE PROBIVIRI

Da chi è composto il Consiglio

Rossano Zanella, Filippo Continisio, Luciano Ognissanti

CONSIGLIO NAZIONALE

Da chi è composto il Consiglio

Consiglieri di estrazione congressuale

Walter Agostini, Mario Alborno, Mario Annaro, Omar Barella, Giovanni Besio, Romana Bettoni, Paolo Biscarini, Francesco Blasini, Luca Bonati, Bruno Bravi, Luciana Bruno, Maurizio Buonocore, Biancamaria Burali, Stefano Camassa, Stella Crimi, Nestore D'Alessandro, Laura Della Rosa, Roberto Entilli, Claudio Faggiotto, Vittorina Faoro, Nicola Filippi, Carlo Flagella, Giovanna Formentin, Annarita Formicola, Debora Furlan, Massimiliano Gerardi, Antonietta Giacomini, Zeno Giarola, Daniele Girini, Mariano Giunta, Gaetano Giuseppe, Alfonso Izzo, Manuela Maffiotti, Livio Masi, Domenico Monaco, Dario Montanaro, Roberto Morini, Piervittorio Morisiani, Loredana Nicoli, Paola Diana Onder, Marco Operti, Leonardo Pascazio, Roberto Pasquini, Valeria Rama, Alessandro Rota Porta, Alberto Saitta, Antonio Saporito, Roberto Sartore, Stefano Sassari, Guido Sciacca, Roberta Sighinolfi, Antonella Spalletti, Giuseppe Trovato, Massimiliano Umbaldo, Enrico Vannicola.

Ex presidenti ed ex segretari generali nazionali - consiglieri nazionali di diritto

Giancarlo Bottaro, Roberto De Lorenzis, Franco Dolli, Giuseppe Innocenti, Gabriella Perini, Benito Pesenato

PRESIDENTI CONSIGLI REGIONALI ANCL

I presidenti dei Consigli Regionali dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

Pasquale Arteritano (Campobasso), Crocifisso Baldari (Puglia), Elisabetta Battistella (Bolzano), Alessandro Bonzio (Veneto), Filippo Carrozzo (Piemonte), Maria Paola Cogotti (Sardegna), Paolo Dressi (Friuli Venezia Giulia), Luca Fedeli (Toscana), Andrea Fortuna (Lombardia), Gianni Giacobelli (Marche), Anna Maria Granata (Campania), Giacomo Greco (Aosta), Francesca Antonia Laganà (Calabria), Giovanna Manca (Basilicata), Claudia Paoli (Umbria), Fabiano Paoli (Trento), Andrea Parlagreco (Lazio), Luca Piscaglia (Emilia Romagna), Elisabetta Plevano (Abruzzo), Luigi Schenone (Liguria), Stefania Scoglio (Sicilia).



È nato un nuovo CAF ...

al servizio dei **Consulenti del Lavoro**
per il **Contribuente**.



Officina del Contribuente

È l'ultimo nato tra i CAF nazionali ma può contare sull'esperienza decennale dei suoi fondatori maturata in Centri di Assistenza Fiscale e software house che da sempre operano per i Consulenti del Lavoro.

CAF "Officina del Contribuente" nasce per integrare tutti i servizi Caf e Previdenziali in modo innovativo ed economico:

- Centro di Assistenza Fiscale.
- Servizi e software per l'Assistenza Previdenziale.
- Collaborare con le software house presenti in studio.
- Effettuare formazione e convegnistica in accordo con il sindacato ANCL SU.

Una **nuova esclusiva convenzione** tra gli **Associati ANCL SU** e **ODC** per avere:

- Software completamente WEB. Lavori dove e quando vuoi.
- Servizi completi per gli associati:
 - 730, RED, ISEE, Unico.
 - Servizi previdenziali.
 - Pratiche camerali.
 - Formazione.
 - Integrazione con software house Paghe e Fiscali.

Retrocessioni economiche superiori su TUTTI I SERVIZI gestiti.



Un sistema integrato per renderti il lavoro più semplice.

CAF Officina del Contribuente

www.odcservizi.it